



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 11 del 27/01/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA IN PRESENZA DELLA CLASSE 3E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE DI PONTERA

SINDACO

Visti:

- il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#), successivamente abrogato dal [decreto-legge n. 19 del 2020](#) ad eccezione dell'[articolo 3](#), comma 6-bis, e dell'[articolo 4](#);
- il [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 22 maggio 2020, n. 35](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli [articoli 1 e 2](#), comma 1;
- il [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 14 luglio 2020, n. 74](#), recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il [decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 25 settembre 2020, n. 124](#), recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 [deliberata il 31 gennaio 2020](#)»;
- il [decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020](#)»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 30;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
- il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;
- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;
- l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n. 320;
- l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;
- l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
- le [delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), [del 29 luglio 2020](#), [7 ottobre 2020](#) e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza Ordinanza n.11 del 27/01/2021

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;
- il verbale n. 144 della seduta del 12 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID rispetto all'attività educativa e scolastica

Visti in particolare:

- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”
- le disposizioni del Ministro della salute, in vigore alla data odierna, per cui in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, **la Regione Toscana permane nella zona c.d. Gialla con la connessa e conseguente applicazione della disciplina del Dpcm del 14/01/2021, Art.1, comma 10[^] lettera s);**

Considerato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio rende necessario, indifferibile ed urgente supportare le attività del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC;
- Considerato che il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC, ha rappresentato la presenza di casi di positività covid all'interno del circuito relazionale **della classe 3E della scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera;**
- in ossequio al principio di precauzione e tempestività, nelle more della gestione del “*contact tracing*” da parte del Dipartimento di Prevenzione, occorra disporre in via cautelativa a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, la sospensione dell'attività didattica in presenza **della classe 3E della scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera fino al giorno 01/02/2021** salvo diversa ed

eventuale prescrizione disposta dal Dipartimento della prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC;

Visto:

- l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....”;

Per le motivazioni esposte in premessa;

ORDINA

- nelle more dell'indagine epidemiologica e dell'attività di “*contact tracing*” dei “contatti stretti” da parte del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC all'interno del circuito relazionale della classe di seguito indicata è **disposta in via cautelativa e prudenziale la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe 3E della scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera dal giorno 18/01/2021 fino al giorno 01/02/2021** salvo eventuale e diversa prescrizione disposta dal Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC;
- che la presente Ordinanza sia notificata **al Dirigente del Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera** di Pontedera affinché possa procedere a darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati dal provvedimento tramite i canali ed i mezzi abitualmente utilizzati;

PRECISA CHE:

- per la ripresa dell'attività educativa/didattica in presenza resta ovviamente salva la necessità della produzione (da parte di docenti ed alunni) delle certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive secondo quanto prescritto e stabilito dalle disposizioni nazionali, regionali e d'Istituto;

DISPONE

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza al:

- **Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest - U.F. IPN – VDE_AVC** che, in relazione all'indagine epidemiologica ed alle attività di “*contact tracing*” effettuate, dispone e prescrive nei confronti dei “*contatti stretti*” riferiti alla classe di cui si tratta l'eventuale misura dell'isolamento domiciliare e le altre misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 sulla base di autonoma valutazione;

Che sia omessa la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi di legge
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.